



PROCURA GENERALE

della Corte di Cassazione

TERZA SEZIONE CIVILE

Pubblica udienza del 28 febbraio 2024

Ricorso RG n. 17509/2020

Rel. Cons. GIANNITI PASQUALE

Ricorrente: [REDACTED]

[REDACTED]

Controricorrente: [REDACTED]

[REDACTED]

Memoria recante le conclusioni del P.M.

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso relativo al procedimento iscritto al R.G. n. 17509/2020

letti gli atti,

formula le seguenti osservazioni:

MOTIVO 1)

[REDACTED] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. 29.3.1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla l. 27.5.1993, n. 162; dell'art. 3, d.lgs. 21.11.2005, n. 286; degli artt. 1219, 2943 e 2951 c.c.; dell'art. 252 disp. att. c.c. e dell'art. 11 Preleggi, avendo la Corte di appello di Roma applicato la prescrizione quinquennale vigente al momento dei fatti generatori del diritto al risarcimento dei danni. Mentre avrebbe dovuto applicare la prescrizione annuale, entrata in vigore in data 28.2.2006.

Il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

È pacifico che i diritti risarcitori invocati da [REDACTED] (in oggi [REDACTED]) sono sorti nelle date del 16.12.2004, 21.12.2004 e 29.9.2005 e i relativi contratti, volta a volta stipulati, sono coevi o di poco precedenti.

In tali date i diritti nascenti dal contratto di trasporto si prescrivevano in cinque anni, giusta il tenore dell'art. 2, comma 1, d.l. 82/1993. In base a tale disciplina i diritti si sarebbero, pertanto, prescritti, tralasciando eventuali interruzioni, rispettivamente il 16.12.2009, il 21.12.2009 e il 29.9.2010.

Peraltro, con decorrenza dal 28.2.2006, la suddetta norma era stata abrogata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 286/2005 e, pertanto, andava nuovamente applicato l'art. 2951 c.c., ove era previsto un termine di prescrizione annuale per i diritti nascenti dai contratti di trasporto.

L'ordinanza interlocutoria 29412/2023, a pag. 8, prospetta tre opzioni interpretative applicabili alla suddetta successione di leggi.

OPZIONE B).

L'opzione di cui alla lettera b) – prescrizione annuale decorrente dalle date di insorgenza dei diritti al risarcimento – non può essere accolta.

Essa comporterebbe una morte improvvisa dei diritti prescrivendi, tale da sorprendere il loro titolare, impedendone in modo imprevedibile l'esercizio. Ovvero ne menomerebbe in modo significativo e improvviso la possibilità di esercizio, rispetto alle aspettative del titolare.

Ciò in contrasto con il principio della effettività della tutela giurisdizionale, di livello costituzionale e sovranazionale, secondo il quale le modalità procedurali per tutelare i diritti riconosciuti dall'ordinamento non possono essere sottoposte a condizioni che ne rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio (vedi, in tema di prescrizione del diritto al rimborso di un tributo, Corte di Giustizia U.E. 24 settembre 2002, C-255/00, *Grundig Italiana S.p.a./Ministero delle Finanze*).

Nel caso di specie, i diritti risarcitori, adottando tale interpretazione, si sarebbero prescritti, per i primi due trasporti, sin dal 16.12.2005 e dal 21.12.2005. Date nelle quali il titolare poteva ancora riporre affidamento nella loro perdurante esistenza e attendere un momento successivo per il loro esercizio (purché, ovviamente, entro il termine quinquennale), non potendo prevedere l'accorciamento del termine di prescrizione. In pratica, la modifica legislativa avrebbe comportato una imprevedibile ed improvvisa estinzione del diritto fra le mani del suo titolare.

Per il terzo trasporto del 29.9.2005, invece, il diritto risarcitorio si sarebbe andato a prescrivere il 29.9.2006 e il titolare si sarebbe, improvvisamente, trovato di fronte alla necessità di azionare il diritto, o di interromperne la prescrizione, entro poco più di otto mesi dalla data di entrata in vigore della modifica legislativa. Entro un termine, cioè, minore di quello voluto dal legislatore del d.lgs. 286/2005.

Si potrebbe ritenere tale residuo termine di otto mesi astrattamente sufficiente a garantire la effettività della tutela giurisdizionale. Ma ciò non consentirebbe, ancora, di giustificare l'opzione interpretativa in discorso. Infatti, l'effettività della tutela dipenderebbe dalla circostanza, causale, della maggiore o minore vicinanza della scadenza del termine prescrizionale accorciato dal legislatore. Il che comporterebbe una compressione della possibilità di esercitare il diritto risarcitorio fluttuante a seconda del momento della sua insorgenza. Ad esempio, per un ipotetico trasporto effettuato il 29.2.2005, il titolare si sarebbe improvvisamente trovato di fronte un solo giorno per esercitare il proprio diritto o per interromperne la prescrizione.

Gli effetti pratici discendenti dalla opzione interpretativa *sub b)* escludono, insomma, che essa possa ritenersi fondata, in quanto si tradurrebbero in una imprevedibile estinzione dei diritti, o comunque in una significativa e improvvisa compressione, maggiore o minore a seconda dei casi, della possibilità di esercitarli.

OPZIONE A)

Ma anche l'opzione interpretativa di cui alla lettera a) dell'ordinanza interlocutoria non può essere ritenuta fondata.

Il legislatore nazionale è senz'altro libero di modulare i termini di prescrizione o di decadenza, fatta salva l'esigenza di garantire l'effettività della tutela dei diritti soggetti a tali cause di estinzione. Il che, come si vedrà, è avvenuto nel momento in cui il legislatore italiano ha introdotto l'art. 3, comma 1, d.lgs. 286/2005 e ripristinato il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c. Nel momento in cui il legislatore introduce un diverso regime di prescrizione (nel caso di specie, con l'intento di più celermente definire i rapporti insorti da un contratto di trasporto, così eliminando in un lasso di tempo più breve la possibilità di controversie fra le parti), tale nuovo regime è applicabile ai rapporti che non hanno ancora esaurito i loro effetti, e, pertanto, anche ai contratti precedentemente stipulati ed ai fatti generatori di diritti che a tali contratti erano riconnessi. Contratti e fatti che, di per loro stessi, non vengono toccati dal nuovo regime prescrizionale.

Ciò non contraddice il principio di irretroattività, di cui all'art. 11 Preleggi.

Infatti, ove l'applicazione del nuovo termine prescrizionale, accorciato, non comporti l'estinzione precoce di tale diritto (il che accadrebbe solo accedendo alla opzione interpretativa b), della quale si è detto sopra), non può parlarsi in alcun modo di retroattività della nuova disciplina della prescrizione. Si ha retroattività della legge solo ove questa incida su effetti già perfezionatisi o situazioni già consolidate sotto la vigenza della precedente disciplina, facendoli venire meno. Per contro, qualora non si siano ancora verificati effetti definitivi dovuti alla previgente disciplina, e la nuova disciplina intervenga su rapporti pendenti, che ancora non hanno esaurito i loro effetti, non può parlarsi di

retroattività, ma, semplicemente, di applicabilità, per il futuro, della nuova disciplina a tali rapporti (Cass. Sez. I, 271/1973).

Il caso della prescrizione rientra proprio fra tali ipotesi, posto che essa costituisce una figura diacronica e destinata ad operare per un turno di tempo più o meno lungo. A differenza dei fatti generatori dei diritti che, sovente, hanno natura istantanea e la cui disciplina non può che essere ancorata ad un determinato momento.

Per parlarsi di retroattività di una norma occorre, pertanto, che questa ponga in non cale effetti già consolidatisi sotto la vigenza della precedente disciplina (Cass. Sez. III, 1885/1970); il che non avviene quando la nuova norma interviene su un rapporto non ancora esaurito ed incida su effetti ancora al di là da venire (nel caso, l'estinzione del diritto per prescrizione) senza toccare, invece, fatti o atti generatori del rapporto (Cass. Sez. L, 34482/2023. Sez. I, 5970/1979; 3202/1976. Sez. III, 3231/1987).

Ne consegue che il principio di diritto affermato da un arresto di legittimità (Cass. Sez. III, 27015/2022), secondo il quale occorre distinguere, ai fini dell'applicabilità del nuovo termine prescrizionale, fra norma che allunga il termine di prescrizione e norma che accorcia il termine di prescrizione, riconoscendone solo nella prima ipotesi l'applicabilità ai rapporti pendenti, non può essere condiviso.

In entrambe le ipotesi, infatti, ci troviamo di fronte ad una nuova disciplina che interviene su rapporti ancora pendenti e non su fatti consolidati e non può parlarsi, né per l'una, né per l'altra delle due ipotesi, di retroattività della disciplina stessa.

Pertanto, l'arresto di cui sopra è del tutto condivisibile con riferimento al caso dell'incremento del termine prescrizionale sui rapporti ancora pendenti. Il che comporta, quale logico corollario, che tale incremento non potrebbe operare ove il rapporto fosse già esaurito: *id est* ove la prescrizione secondo il vecchio termine fosse già maturata al momento della modifica legislativa (Cass. Sez. L, 1251/2002; 10303/1996).

L'arresto di cui sopra, invece, nell'ipotesi del decremento del termine prescrizionale, non è condivisibile poiché, come già detto, ciò non impinge ancora nel principio di non retroattività della legge.

Piuttosto, il decremento del termine prescrizionale non potrà operare solo ed in quanto ricorressero le circostanze esposte *sub* opzione b).

Vale a dire quando ciò dovesse comportare l'estinzione, o la significativa compressione, di un diritto vivente al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, essendo ancora pendente il vecchio termine prescrizionale. Ma ciò, non per motivi dogmatici di inapplicabilità della nuova disciplina ai rapporti pendenti, posto che in tale ipotesi non può parlarsi di retroattività, bensì per la necessità di tutelare il portatore di un diritto soggettivo dalla sua improvvisa e imprevedibile estinzione o dall'improvviso accorciamento del

termine per il suo esercizio; il che contrasterebbe con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sopra menzionato.

Qualora, invece, la retroattività del decremento del termine prescrizione non dovesse apportare lesioni all'effettività della tutela giurisdizionale, essa sarebbe ammissibile (Corte di Giustizia U.E. 11 luglio 2002, C-62/00, *Marks & Spencer plc/Commissioners of Customs and Excise*, § 38).

Il che si verifica adottando l'opzione interpretativa prospettata dall'ordinanza interlocutoria, *sub* lettera c).

OPZIONE C)

L'ordinanza interlocutoria prospetta la soluzione dell'applicabilità del "nuovo" termine prescrizione annuale, di cui all'art. 2951 c.c., ma con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore: 28.2.2006.

Tale soluzione, come già detto, non impinge nel principio di non retroattività delle leggi, e rispetta altresì il principio di effettività della tutela giurisdizionale, riconoscendo al titolare del diritto la cui prescrizione è stata accorciata dal legislatore un congruo lasso di tempo per il suo esercizio (Corte di Giustizia U.E. 24 settembre 2002, C-255/00, *Grundig Italiana S.p.a./Ministero delle Finanze*, § 37).

Con la precisazione che tale turno di tempo per l'esercizio del diritto andrebbe ridotto qualora la precedente prescrizione quinquennale fosse andata a scadere in un momento precedente il 28.2.2007 (cioè un anno dall'entrata in vigore del nuovo termine annuale); non potendo il decremento del termine di prescrizione voluto dal legislatore produrre l'effetto paradossale di un suo allungamento in concreto (Cass. Sez. un., 6173/2008. Sez. L, 2965/2018).

Nel caso di specie la danneggiata, viste le date di insorgenza dei diritti risarcitori sopra ricordate, avrebbe avuto a disposizione un lasso di tempo sino al 28.2.2007, cioè un anno dall'accorciamento del termine prescrizione, per esercitare il suo diritto, con salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale (vedi, per analoghe soluzioni in tema di introduzione di termini di decadenza, Cass. Sez. L, 28984/2017; 15352/2015. Sez. VI-L, 25055/2015). Risulta, pertanto, persino irrilevante l'invocazione dell'art. 252 disp. att. c.c., pur già considerato dalla giurisprudenza di legittimità quale espressione in un principio generale in tema di successione delle norme sui termini di prescrizione (vedi Cass. Sez. un., 6173/2008. Sez. L, 2965/2018).

Rimangono assorbiti i successivi motivi di ricorso.

Il Pubblico Ministero

PER QUESTI MOTIVI

chiede l'accoglimento del motivo 1) di ricorso, assorbiti i restanti.

Roma, 2 febbraio 2024

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto Cardino